REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1989

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1563/89 della Commissione [3] ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia;

considerando che, per le albicocche originarie della Tunisia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1563/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 20.